

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1991

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(91/508/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/336/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che in alcuni Stati membri sono stati ampiamente sperimentati nuovi impieghi dell'antibiotico « Salinomycin-sodica », dell'edulcorante « Neoesperidina diidrocalcone », della vitamina D, e dell'oligoelemento « ferro » sotto forma di Chelato ferroso idratato di aminoacidi; che, in base all'esperienza acquisita, sembra che questi nuovi impieghi possano essere autorizzati in tutta la Comunità;

considerando che taluni studi hanno messo in questione l'efficacia del carotenoide « Violaxantina »; che pertanto è necessario vietare l'utilizzazione di questo colorante;

considerando che in alcuni Stati membri è stato sperimentato con successo l'impiego di un nuovo coccidiostatico; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questo nuovo impiego sul piano nazionale, in attesa che possa essere ammesso a livello comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 novembre 1992. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.